

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Nicola Giuliano - Dottore commercialista
Aldo Fazzini- Consulente aziendale

Matteo Martelli - Dottore commercialista
Andrea Gasparoni – Dottore commercialista

CIRCOLARE N. 16/2020

Ai gentili Clienti

Loro sedi

OGGETTO: PROROGA DEI VERSAMENTI PER I CONTRIBUENTI CHE SVOLGONO ATTIVITA' PER LE QUALI SONO STATI APPROVATI GLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITA' FISCALE (ISA)

1 PREMESSA

Con il comunicato stampa del 22.6.2020 n. 147, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso noto che è in corso di emanazione il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) che dispone la proroga dal 30.6.2020 al 20.7.2020 del termine di versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA per i contribuenti interessati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario.

Il rinvio del termine di versamento, senza corresponsione di interessi, è stato deciso per tener conto dell'impatto dell'emergenza da COVID-19 sull'operatività dei contribuenti di minori dimensioni e, conseguentemente, sull'operatività dei loro intermediari.

Versamento con la maggiorazione dello 0,4%

Il suddetto comunicato stampa non precisa se la proroga riguarderà anche il termine per il versamento con la maggiorazione dello 0,4%, in scadenza il 30.7.2020.

Al riguardo occorrerà quindi attendere il testo del DPCM.

2 SOGGETTI INTERESSATI DALLA PROROGA DEI VERSAMENTI

In attesa del testo del DPCM per considerazioni più puntuali sulla platea dei contribuenti interessati, sulla base di quanto stabilito lo scorso anno, la proroga dovrebbe applicarsi ai soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all'art. 9-bis del DL 50/2017;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).

2.1 CONTRIBUENTI PER I QUALI RICORRONO CAUSE DI ESCLUSIONE DAGLI ISA

Come espressamente indicato nel comunicato stampa 22.6.2020 n. 147, la proroga riguarda anche i contribuenti che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1 co. 54 ss. della L. 190/2014.

In base a quanto era stato chiarito lo scorso anno dalla Risoluzione Agenzia delle Entrate 28.6.2019 n. 64, nel rispetto delle suddette condizioni, la proroga dovrebbe riguardare anche i contribuenti che:

- applicano il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011 (c.d. "contribuenti minimi");
- determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
- dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA.

Soggetti che svolgono attività agricole

Devono invece ritenersi esclusi dalla proroga i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 ss. del TUIR (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 2.8.2019 n. 330).

2.2 SOCI DI SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI "TRASPARENTI"

In attesa di conferma da parte del DPCM, analogamente agli scorsi anni, la proroga dovrebbe interessare anche i soggetti che:

- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
- devono dichiarare redditi "per trasparenza", ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

2.3 SOGGETTI IRES CON TERMINI DI VERSAMENTO SUCCESSIVI AL 30.6.2020

La proroga in esame non riguarda comunque i soggetti IRES che hanno termini ordinari di versamento successivi al 30.6.2020 per effetto:

- della data di approvazione del bilancio o rendiconto (es. società di capitali "solari" che approvano il bilancio 2019 entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, anche per effetto dell'apposita previsione introdotta dall'art. 106 del DL 17.3.2020 n. 18, c.d. "Cura Italia");
- della data di chiusura del periodo d'imposta (es. società di capitali con esercizio 1.7.2019 - 30.6.2020).

Ad esempio, considerando una società di capitali con esercizio sociale coincidente con l'anno solare chiuso il 31.12.2019 e approvazione del bilancio il 22.6.2020, i termini di versamento del saldo relativo al 2019 e del primo acconto del 2020 scadono:

- il 31.7.2020, senza la maggiorazione dello 0,4%;
- oppure il 31.8.2020 (in quanto il 30.8.2020 cade di domenica), con la maggiorazione dello 0,4%.

2.4 CONTRIBUENTI "ESTRANEI" AGLI ISA

Per i soggetti che non possono rientrare nella proroga dei versamenti, rimangono quindi fermi i termini ordinari:

- del 30.6.2020, senza la maggiorazione dello 0,4%;
- ovvero del 30.7.2020, con la maggiorazione dello 0,4%.

Si tratta, ad esempio:

- delle persone fisiche che non esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo, neppure tramite partecipazione a società o associazioni "trasparenti";
- dei contribuenti che svolgono attività d'impresa o di lavoro autonomo per le quali non sono stati approvati gli ISA;
- dei contribuenti che svolgono attività d'impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, ma che dichiarano ricavi o compensi superiori al previsto limite di 5.164.569,00 euro;
- degli imprenditori agricoli titolari solo di reddito agrario.

3 VERSAMENTI CHE RIENTRANO NELLA PROROGA

Il comunicato stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze 22.6.2020 n. 147 indica che la proroga dal 30.6.2020 al 20.7.2020 si applica al termine di versamento:

- del saldo 2019 e del primo acconto 2020 **dell'IRPEF e dell'IRES**;
- del saldo 2019 **dell'IVA**.

Ma deve ritenersi applicabile anche alle addizionali e imposte sostitutive che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi, in particolare:

- il saldo 2019 **dell'addizionale regionale IRPEF**;
- il saldo 2019 e l'eventuale acconto 2020 **dell'addizionale comunale IRPEF**;
- il saldo 2019 e l'eventuale primo acconto 2020 **dell'imposta sostitutiva (15% o 5%)** dovuta dai lavoratori autonomi e dagli imprenditori individuali rientranti nel regime fiscale forfettario *ex* L. 190/2014;
- il saldo 2019 e l'eventuale primo acconto 2020 **dell'imposta sostitutiva del 5%** dovuta dai lavoratori autonomi e dagli imprenditori individuali che adottano il regime dei c.d. "contribuenti minimi" (art. 27 del DL 98/2011);
- il saldo 2019 e l'eventuale primo acconto 2020 **della "cedolare secca sulle locazioni"**.

La proroga dovrebbe inoltre estendersi al versamento del saldo 2019 e dell'eventuale primo acconto 2020 delle imposte patrimoniali dovute da parte delle persone fisiche residenti che possiedono immobili e/o attività finanziarie all'estero (**IVIE e/o IVAFE**).

3.1 VERSAMENTO DEL SALDO E DEL PRIMO ACCONTO IRAP

L'art. 24 del DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. "Rilancio") ha stabilito che i contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19.5.2020 (2019 per i contribuenti "solari"), sono esclusi dall'obbligo di versamento:

- **del saldo IRAP** relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i soggetti "solari");
- **della prima rata dell'acconto IRAP** relativo al periodo d'imposta successivo (2020, per i soggetti "solari").

Contribuenti che restano obbligati al versamento

Sono espressamente **esclusi dal beneficio**, indipendentemente dal volume di ricavi:

- gli intermediari finanziari (es. banche) e le società di partecipazione finanziaria e non finanziaria (“vecchie” *holding* industriali), come definiti dall’art. 162-*bis* del TUIR;
- le imprese di assicurazione (di cui all’art. 7 del DLgs. 446/97);
- le Amministrazioni Pubbliche (di cui all’art. 10-*bis* del DLgs. 446/97).

Sulla base del dato letterale del comunicato stampa 22.6.2020 n. 147, ai fini del versamento del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020, tali soggetti appaiono comunque esclusi dalla proroga al 20.7.2020.

3.2 VERSAMENTO DEL SALDO IVA 2019

In base a quanto indicato nel comunicato stampa 22.6.2020 n. 147, **la proroga dal 30.6.2020 al 20.7.2020 riguarda anche il versamento del saldo IVA relativo al 2019.**

Al riguardo, si ricorda che il versamento del saldo IVA 2019, la cui scadenza ordinaria era il 16.3.2020:

- poteva rientrare nell’ambito dei versamenti sospesi per effetto dell’emergenza da COVID-19 che potranno essere effettuati entro il 16.9.2020 (con eventuale rateizzazione in 4 rate mensili);
- se non rientra nella suddetta sospensione, era già stato prorogato per tutti, in un primo momento, al 20.3.2020 e, successivamente, al 16.4.2020.

Pertanto, qualora il versamento del saldo IVA 2019 non sia ancora stato effettuato e non rientri nel differimento al 16.9.2020, potrà essere effettuato entro il 20.7.2020 invece che entro il 30.6.2020, con applicazione della maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al termine ordinario.

Al riguardo, non è però chiaro se la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione debba essere calcolata, fino al 30.6.2020:

- dal 20.3.2020, determinando quindi una maggiorazione dovuta dell’1,6% ($0,4\% \times 4$);
- oppure dal 16.4.2020, determinando quindi una maggiorazione dovuta dell’1,2% ($0,4\% \times 3$).

Per la proroga dal 30.6.2020 al 20.7.2020 non sono invece dovuti ulteriori interessi.

3.3 VERSAMENTO DELL’IVA PER L’ADEGUAMENTO AGLI ISA

La proroga al 20.7.2020 si applica anche al versamento dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli ISA.

Ai sensi dell’art. 9-*bis* co. 10 del DL 50/2017, tale versamento deve infatti avvenire entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.

3.4 VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI INPS DI ARTIGIANI, COMMERCianti E PROFESSIONISTI

In relazione ai contribuenti che possono beneficiare della proroga in esame, il termine del 20.7.2020 si applica anche al versamento del saldo per il 2019 e del primo acconto per il 2020 dei contributi dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative Gestioni separate dell’INPS.

Ai sensi dell'art. 18 co. 4 del DLgs. 241/97, infatti, tali contributi devono essere versati entro i termini previsti per il pagamento dell'IRPEF.

3.5 VERSAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE ALLE CAMERE DI COMMERCIO

Ai sensi dell'art. 8 del DM 11.5.2001 n. 359, il diritto annuale per l'iscrizione o l'annotazione nel Registro delle imprese deve essere versato entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi. Pertanto, deve ritenersi che anche tale versamento possa beneficiare della proroga al 20.7.2020, ricorrendone le condizioni.

4 OPZIONE PER LA RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI

Qualora si intenda optare per la rateizzazione degli importi a saldo o in acconto di imposte e contributi, ai sensi dell'art. 20 del DLgs. 241/97:

- poiché il termine di versamento della prima rata coincide con il termine di versamento del saldo o dell'acconto, esso deve intendersi differito alla nuova scadenza del 20.7.2020;
- per quanto riguarda i termini di versamento delle rate successive alla prima, rimane invece invariato il termine previsto dall'art. 20 co. 4 del DLgs. 241/97:
 - giorno 16 di ciascun mese di scadenza, per i contribuenti titolari di partita IVA;
 - fine di ciascun mese di scadenza, per i contribuenti non titolari di partita IVA.

In relazione alle rate successive alla prima, restano comunque applicabili i previsti differimenti "automatici" in caso di termini che scadono di sabato, in giorno festivo o durante il periodo feriale (dal 1° al 20 agosto).

Lo studio rimane a disposizione per qualsiasi delucidazione.

Legnano, lì 26 giugno 2020

Studio Giuliano